

## VERBALE N. 09 DEL 26 MAGGIO 2020

Il sottoscritto CONTE Dott. ALESSANDRO, Revisore dei Conti del Comune di Bardonecchia(TO), nominato con deliberazione consiliare n. 8 del 17 maggio 2018 per il triennio 01 giugno 2018/31 maggio 2021, esecutiva ai sensi di legge, in ottemperanza alle vigenti prescrizioni di legge:

RICHIAMATI la deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 03 marzo 2020 ad oggetto: "IV variazione al Bilancio di Previsione 2020/2021-2022 - Variazione d'urgenza ai sensi dell'art. 175 co. 4 del TUEL- Atto a ratifica del C.C."

DATO ATTO che con proprio atto n. 04 del 02 marzo 2020 è stato espresso parere alla deliberazione della G.C. N. 36 del 03 marzo 2020, sopra richiamata;

DATO ATTO altresì che con la deliberazione di Giunta Comunale n. 36/2020 sopra richiamata si era provveduto alla variazione di bilancio per la realizzazione delle opere pubbliche "Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi" e "Manutenzione straordinaria copertura muro di sostegno e nuova barriera stradale in via Pietro Micca", mediante assunzione di mutui con la Cassa DD.PP. con ammortamento a partire dal 01 luglio 2020, anziché con finanziamento con entrate proprie;

VISTE le lettere della CASSA DD.PP. prot. n. 6757 e 6758 del 29 aprile 2020, ad oggetto rispettivamente "Prestito di euro 340.000,00 per manutenzione straordinaria pavimentazioni stradali in località varie." E "Prestito di euro 104.000,00 per manutenzione straordinaria copertura muro di sostegno e nuova barriera stradale in via P. Micca.", con le quali entrambe richiedono una modifica alla durata dell'ammortamento poiché non risulta quotato il tasso di ammortamento a 10 anni con inizio ammortamento al 01/07/2020;

DATO ATTO che

- rimangono confermate tutte le variazioni di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 36/2020;
- che la più volte citata deliberazione di G.C. n. 36/2020, viene rettificata ed integrata rispettivamente con l'inserimento del nuovo prospetto d'indebitamento e con le variazioni sui capitoli di spesa derivanti dai nuovi piani di ammortamento dei rispettivi mutui da assumere con la Cassa DD.PP.;
- è necessario procedere alla variazione di bilancio per adeguare i piani ammortamento alle nuove condizioni della Cassa DD.PP.;
- il responsabile del Settore Finanziario ha redatto la proposta di variazione al bilancio a seguito comunicazioni della Cassa DD.PP. sopra richiamate;
- le variazioni da apportare al bilancio 2020-2021-2022 risultano essere:
  - a) anno 2020 maggiori spese correnti per euro 12.066,48 di cui per interessi euro 2.153,40 e minori spese di pari importo del "Titolo IV Rimborso di prestiti", per il rimborso delle quote capitali dei nuovi mutui Cassa DD.PP. a seguito rimodulazione del piano di ammortamento, il tutto come specificato nei prospetti sotto riportati;
  - b) anno 2021 maggiori spese correnti per euro 24.147,93 di cui per interessi euro 4.321,77 e minori spese di pari importo del "Titolo IV Rimborso di prestiti", per il rimborso delle quote capitali dei nuovi mutui Cassa DD.PP. a seguito rimodulazione del piano di ammortamento, il tutto come specificato nei prospetti sotto riportati;
  - c) anno 2022 maggiori spese correnti per euro 24.165,26 di cui per interessi euro 4.339,10 e minori spese di pari importo del "Titolo IV Rimborso di prestiti", per il rimborso delle quote capitali dei nuovi mutui Cassa DD.PP. a seguito rimodulazione del piano di ammortamento, il tutto come specificato nei prospetti sotto riportati;

RICHIATI i seguenti articoli del D.LGS. 267/200 che testualmente recitano:

*"Articolo 202 Ricorso all'indebitamento*

1. Il ricorso all'indebitamento da parte degli enti locali è ammesso esclusivamente nelle forme previste dalle leggi vigenti in materia e per la realizzazione degli investimenti. Può essere fatto ricorso a mutui passivi per il finanziamento dei debiti fuori bilancio di cui all'articolo 194 e per altre destinazioni di legge.
2. Le relative entrate hanno destinazione vincolata.

Articolo 203 Attivazione delle fonti di finanziamento derivanti dal ricorso all'indebitamento.

1. Il ricorso all'indebitamento è possibile solo se sussistono le seguenti condizioni:

a) avvenuta approvazione del rendiconto dell'esercizio del penultimo anno precedente quello in cui si intende deliberare il ricorso a forme di indebitamento;

b) avvenuta deliberazione del bilancio di previsione nel quale sono iscritti i relativi stanziamenti;

2. Ove nel corso dell'esercizio si renda necessario attuare nuovi investimenti o variare quelli già in atto, l'organo consiliare adotta apposita variazione al bilancio di previsione, fermo restando l'adempimento degli obblighi di cui al comma 1. Contestualmente adegua il documento unico di programmazione e di conseguenza le previsioni del bilancio degli esercizi successivi per la copertura degli oneri derivanti dall'indebitamento e per la copertura delle spese di gestione.

Articolo 204 Regole particolari per l'assunzione di mutui:

1. Oltre al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 203, l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate e a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione. Il rispetto del limite è verificato facendo riferimento anche agli interessi riguardanti i finanziamenti contratti e imputati contabilmente agli esercizi successivi. Non concorrono al limite di indebitamento le garanzie prestate per le quali l'ente ha accantonato l'intero importo del debito garantito.

2. I contratti di mutuo con enti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, e dall'Istituto per il credito sportivo, devono, a pena di nullità, essere stipulati in forma pubblica e contenere le seguenti clausole e condizioni:

a) l'ammortamento non può avere durata inferiore ai cinque anni;

b) la decorrenza dell'ammortamento deve essere fissata al 1° gennaio dell'anno successivo a quello della stipula del contratto. In alternativa, la decorrenza dell'ammortamento può essere posticipata al 1° luglio seguente o al 1° gennaio dell'anno successivo e, per i contratti stipulati nel primo semestre dell'anno, può essere anticipata al 1° luglio dello stesso anno»;

c) la rata di ammortamento deve essere comprensiva, sin dal primo anno, della quota capitale e della quota interessi;

d) unitamente alla prima rata di ammortamento del mutuo cui si riferiscono devono essere corrisposti gli eventuali interessi di preammortamento, gravati degli ulteriori interessi, al medesimo tasso, decorrenti dalla data di inizio dell'ammortamento e sino alla scadenza della prima rata.

Qualora l'ammortamento del mutuo decorra dal primo gennaio del secondo anno successivo a quello in cui è avvenuta la stipula del contratto, gli interessi di preammortamento sono calcolati allo stesso tasso del mutuo dalla data di valuta della somministrazione al 31 dicembre successivo e dovranno essere versati dall'ente mutuatario con la medesima valuta 31 dicembre successivo;

e) deve essere indicata la natura della spesa da finanziare con il mutuo e, ove necessario, avuto riguardo alla tipologia dell'investimento, dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto definitivo o esecutivo, secondo le norme vigenti;

f) deve essere rispettata la misura massima del tasso di interesse applicabile ai mutui, determinato periodicamente dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto.

2-bis. Le disposizioni del comma 2 si applicano, ove compatibili, alle altre forme di indebitamento cui l'ente locale acceda.

3. L'ente mutuatario utilizza il ricavato del mutuo sulla base dei documenti giustificativi della spesa ovvero sulla base di stati di avanzamento dei lavori.”

CONSIDERATO che:

- il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 18 del 30 aprile 2019, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2018 con i relativi allegati;
- che la capacità di indebitamento del Comune di Bardonecchia per l'anno 2020, risulta essere la seguente:

<b>PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>		
<b>ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE</b> <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000</i>		<b>RENDICONTO 2018</b>
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	6.264.510,08
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	(+)	1.500.733,69
3) Entrate extratributarie (titolo III)	(+)	2.541.385,29
<b>TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI</b>		<b>10.306.629,06</b>
<b>SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI</b>		<b>42.580,20</b>
Livello massimo di spesa annuale (1):	(+)	1.030.662,91
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2019	(-)	42.580,20
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	-
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	-
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	-
Ammontare disponibile per nuovi interessi		988.082,71
<b>TOTALE DEBITO CONTRATTO</b>		
Debito contratto al 31/12/2019	(+)	1.083.763,39
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	-
<b>TOTALE DEBITO DELL'ENTE</b>		<b>1.083.763,39</b>

PRESO ATTO della necessità di procedere alle variazioni come di seguito evidenziato e come risulta dai tabulati di variazione nr. 40/2020 – 5/2021 – 2/2022:

**BILANCIO 2020:**

- maggiori spese correnti per euro 12.066,48 di cui per interessi euro 2.153,40 e minori spese di pari importo del "Titolo IV Rimborso di prestiti", per il rimborso delle quote capitali dei nuovi mutui Cassa DD.PP. a seguito rimodulazione del piano di ammortamento;

**BILANCIO 2021:**

- maggiori spese correnti per euro 24.147,93 di cui per interessi euro 4.321,77 e minori spese di pari importo del "Titolo IV Rimborso di prestiti", per il rimborso delle quote capitali dei nuovi mutui Cassa DD.PP. a seguito rimodulazione del piano di ammortamento;

**BILANCIO 2022:**

- maggiori spese correnti per euro 24.165,26 di cui per interessi euro 4.339,10 e minori spese di pari importo del "Titolo IV Rimborso di prestiti", per il rimborso delle quote capitali dei nuovi mutui Cassa DD.PP. a seguito rimodulazione del piano di ammortamento;

PREMESSO che:

- ai sensi dell'articolo 175 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL), così come novellato dal decreto legislativo n. 118/2011 in materia di armonizzazione contabile, le variazioni di bilancio possono essere deliberate entro e non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le fattispecie previste dallo stesso comma;
- le competenze in materia di variazioni di bilancio sono definite dal citato articolo 175, comma 2, del TUEL il quale recita che le variazioni di bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5 bis e 5 quater;
- con deliberazione n. 45 del 19 dicembre 2019, il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2020-2021-2022 con i relativi allegati contestualmente al DUP – Documento Unico di Programmazione – per il triennio 2020-2021-2022;

RICHIAMATO l'art. 175 del TUEL;

DATO ATTO che:

- vengono variati il bilancio di previsione 2020-2021-2022 il DUP e i relativi allegati, approvati con deliberazione del Consiglio comunale n. 45 del 19 dicembre 2019 e il DUP – Documento Unico di Programmazione - per il triennio 2020-2021-2022, ed in particolare il triennale delle opere pubbliche;
- per effetto delle variazioni le entrate e le spese complessive del bilancio 2020 e dei bilanci 2021 e 2022 vengono variati in quanto la rimodulazione dei piani di ammortamento determinano una minore spesa annua per il rimborso delle quote capitale dei mutui che si intende assumere con inizio ammortamento 01 luglio 2020, destinata alle spese correnti di cui una quota al pagamento della quota interessi;
- il bilancio 2020 pareggia in termini di competenza in euro 19.901.700,44;
- le variazioni di bilancio di cui alla presente deliberazione garantiscono il permanere degli equilibri di bilancio e sono coerenti con il conseguimento del saldo di competenza finale;
- sono stati predisposti i prospetti previsti dall'allegato 8/1 di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011, e successive modifiche, Allegato B – variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Settore Finanziario ex artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

Sulle variazioni di bilancio preventivo 2020-2021-2022.

IL REVISORE DEI CONTI  
Dott. CONTE Alessandro

